

OGGETTO: Autorizzazione a non avanzare dichiarazione di dissenso all'accettazione della proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare presentata al Tribunale di Monza dal Sig. Barbieri Fabio in fallimento.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di non avanzare dichiarazione di dissenso all'accettazione della proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare presentata al Tribunale di Monza dal Sig. Barbieri Fabio in fallimento;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco a non avanzare dichiarazione di dissenso all'accettazione della proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare presentata al Tribunale di Monza dal Sig. Barbieri Fabio in fallimento;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In data 31.03.2004 l'Ufficio riceveva, da parte del Tribunale di Monza, la comunicazione del fallimento di E-FAST di BARBIERI FABIO & C. S.A.S., nonché del socio accomandatario FABIO BARBIERI, dichiarato con sentenza n. 52 del 24.03.2003.

In data 27.03.2004 il Curatore Fallimentare, nominato nella persona del Dott. Nelso Tilatti, comunicava la data dell'udienza per l'esame dello stato passivo e la verifica dei crediti, fissata per il giorno 14.05.2003.

A seguito di questo, l'Ufficio provvedeva ad effettuare un controllo sulla posizione della società e del socio accomandatario falliti rispetto ai Tributi Locali, dal quale si evidenziava che quest'ultimo risultava aver omesso il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per quanto concerne l'annualità 1998, aveva effettuato il versamento in misura solo parziale per quanto concerne le annualità 1999 e 2000 ed aveva totalmente omesso i versamenti per quanto concerne l'annualità 2001 (dal 01.01.2001 al 08.02.2001, data di cessione dell'immobile).

Conseguentemente l'Ufficio, in data 28.04.2003 notificava a Barbieri Fabio in fallimento, presso lo Studio del Curatore Fallimentare Dott. Nelso Tilatti, i seguenti provvedimenti:

- Avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 1998, allegato in copia, per complessivi Euro 248,09 per imposta dovuta, sanzioni e interessi per omesso versamento;
- Avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, per complessivi Euro 208,29 per imposta dovuta, sanzioni e interessi per parziale versamento per l'anno 1999, Euro 204,21 per imposta dovuta, sanzioni e interessi per parziale versamento per l'anno 2000, Euro 20,00 per imposta dovuta, sanzioni e interessi per omesso versamento per l'anno 2001;

In data 08.05.2003, in ottemperanza all'art. 93 Legge Fallimentare, l'Ufficio provvedeva infine a depositare, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza, domanda di insinuazione allo stato passivo della società fallita in oggetto, per un ammontare complessivamente dovuto di Euro 680,59.

Con raccomandata in data 19.05.2003, il Curatore Fallimentare, Dott. Nelso Tilatti, comunicava che il Giudice Delegato Dott. Alida Paluchowski, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 98 della Legge Fallimentare, in data 14.05.2003 dichiarava esecutivo lo Stato Passivo, ammettendo il credito del Comune di Sesto San Giovanni per l'Imposta Comunale sugli Immobili, nella misura di Euro 680,59 in via chirografaria.

Nonostante l'art. 2752 del Codice Civile prescriva al comma 4 che: "hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla Legge per la finanza locale (...)", Il Comune di Sesto San Giovanni, riteneva di non promuovere, ai sensi dell'art. 98 e seguenti della Legge Fallimentare, opposizione al provvedimento che ammetteva il proprio credito soltanto in via chirografaria e non privilegiata, per evidenti ragioni di economicità, in considerazione da un lato dell'ammontare ridotto dell'importo per il quale aveva proceduto ad insinuarsi e dall'altro dell'onerosità che caratterizza l'opposizione in questione, imponendosi per la stessa la forma del ricorso al Giudice Delegato con obbligatorietà dell'assistenza legale.

Con raccomandata in data 12.06.2004, il Curatore Fallimentare, Dott. Nelso Tilatti, ha comunicato che "in data 06.05.2004 il Sig. Barbieri Fabio ha presentato domanda di Concordato Fallimentare al tribunale di Monza ai sensi dell'art. 124 L.F."

Tale proposta prevede il pagamento integrale nella misura del 100% dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo e nella misura del 15,68% dei creditori chirografari.

Il Curatore stesso ha pertanto richiesto al Comune di Sesto San Giovanni di fornire l'eventuale dichiarazione di dissenso all'accettazione della proposta così avanzata ed ha comunicato che l'eventuale silenzio sarà considerato quale assenso.

In considerazione di tutto quanto sopra illustrato e del parere espresso dal Curatore ai sensi degli artt. 124 e 125 LF in merito alla proposta di cui sopra, in base al quale "La continuazione della procedura fallimentare (...) non porterebbe maggiori benefici per i creditori in quanto non esistono altre attività da liquidare (...)", si richiede

autorizzazione a non avanzare dichiarazione di dissenso all'accettazione della proposta di Concordato Fallimentare ai sensi dell'art. 124 Legge Fallimentare presentata al Tribunale di Monza dal Sig. Barbieri Fabio in fallimento e ad assentire conseguentemente all'accredito nella misura del 15,68% .

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 17.06.04